



Protezione Civile

Ordinanza Sindacale N° 23

OGGETTO: Ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'art. 50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000. "68° Rallye Sanremo – 22° Rally delle Palme" - 36° Sanremo Rally Storico – 35° Coppa dei Fiori. 7/11 aprile 2021. Misure di prevenzione dal contagio da COVID-19. DL 30/2021 – DL 45/2021 - DPCM 2 marzo 2021

IL SINDACO

Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6 bis, e dell'articolo 4.

Visto il decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, recante "Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19" convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35.

Visto il decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, recante "Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica dal COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74.

Visto il decreto legge 30 luglio 2020, n. 83, recante "Misure urgenti connesse con la scadenza della dichiarazione di emergenza epidemiologica da COVID-19 deliberata il 31 gennaio 2020" convertito, con modificazioni, dalla legge 25 settembre 2020, n. 124.

Visto il decreto legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID-19, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020", convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2020, n. 159.

Visto il decreto legge 18 dicembre 2020, n. 172, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2021, n. 6.

Visto il decreto legge 14 gennaio 2021, n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021", convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2021, n. 29.

Visto il decreto legge 13 marzo 2021, n. 30, recante "Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID-19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantene".

Visto il decreto legge 1 aprile 2021 n.44 recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici.

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 gennaio 2021 recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 14 gennaio 2021 n. 2, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e prevenzione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e di svolgimento delle elezioni per l'anno 2021».

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 recante “Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 23 febbraio 2021, n. 15, recante «Ulteriori disposizioni urgenti in materia di spostamenti sul territorio nazionale per il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19»

Viste le delibere del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, del 29 luglio 2020, del 7 ottobre 2020 e del 13 gennaio 2021 con le quali è stato dichiarato e prorogato lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Vista la dichiarazione di emergenza di sanità pubblica internazionale dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con cui venivano attivate le previsioni dei regolamenti sanitari internazionali e della successiva dichiarazione dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale.

Vista l'Ordinanza regionale n. 14/2021 recante ulteriori misure in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da Covid – 19. Estensione nel territorio regionale delle misure di cui al DL 13 marzo 2021, n.30 “Misure urgenti per fronteggiare la diffusione del COVID – 19 e interventi di sostegno per lavoratori con figli minori in didattica a distanza o in quarantena”.

Atteso che i provvedimenti sopra richiamati dispongono norme imperative inderogabili e non possono essere diversamente disciplinate.

Dato atto che nei giorni dal 7 all' 11 aprile 2021 sono previste le gare automobilistiche di regolarità denominate 68° Rallye Sanremo, 22 Rally delle Palme, 36° Sanremo Rally Storico e 35° Coppa dei Fiori, organizzate dall'Automobile Club del Ponente ligure (Sanremo, Imperia, Savona), con sede a Imperia, via Tommaso Schiva 11/19, con partenza e arrivo a Sanremo in via Adolfo Rava, gare approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dalla Federazione Sportiva dell'Automobilismo.

Richiamato in particolare l'art. 18, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 marzo 2021 che stabilisce “Sono consentiti soltanto gli eventi e le competizioni - di livello agonistico e riconosciuti di preminente interesse nazionale con provvedimento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e del Comitato italiano paraolimpico (CIP) - riguardanti gli sport individuali e di squadra organizzati dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate, enti di promozione sportiva ovvero da organismi sportivi internazionali, all'interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico.”.

Richiamate:

- le “Linee-Guida ai sensi dell'art. 1, lettere f e g del Decreto del presidente del Consiglio dei Ministri 26 aprile 2020. Modalità di svolgimento degli allenamenti per gli sport individuali” emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, prot. n. 3180 del 3 maggio 2020, tutt'ora in vigore;
- il “Protocollo Generale per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus COVID – 19 nel Motosport”, redatto dall'Automobile Club d'Italia e pubblicato sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ufficio per lo Sport.

Visto il Progetto Sicurezza “Misure per il contenimento dell'emergenza sanitaria da Sars CoV-2” allegato alla documentazione trasmessa dall'Arch. Sergio Maiga per conto del comitato organizzatore Automobile Club Ponente Ligure.

Preso atto di quanto emerso nella riunione del Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica del 30 marzo 2021 su “Esame delle misure di sicurezza da adottarsi in occasione dello svolgimento del 68° Rallye di Sanremo e delle correlate altre gare, in programma dal 7 all'11 aprile 2021”.

Vista la nota del Prefetto a oggetto “7 – 11 aprile 2021 - 68° edizione della gara automobilistica di regolarità denominata Rallye Sanremo, 22° Rally delle Palme, 36° Sanremo Rally Storico e 35° Coppa dei Fiori”, del 1 aprile 2021, in cui si richiamano i sindaci, quali autorità sanitarie locali, ad assumere le determinazioni, in apposita ordinanza, circa le misure da adottare in base alla normativa vigente e in particolare per quanto previsto dall’articolo 18 del DPCM 2 marzo 2021 che prevede che le competizioni sportive all’aperto, riconosciute di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, si svolgano senza la presenza di pubblico.

Vista la nota dell’ASL 1 Imperiese – Dipartimento di Prevenzione, Struttura Complessa Igiene e Sanità Pubblica, prot. 20207 del 31.3.21, pervenuta tramite la Prefettura di Imperia, in cui, preso atto della documentazione attinente al Piano Sanitario elaborato dall’organizzatore, si esprime parere favorevole, con condizioni, allo svolgimento della gara.

Considerato quanto disposto dalla normativa in vigore, sopra richiamata, relativamente alla possibilità di svolgimento di competizioni sportive purché a porte chiuse ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico e nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni Sportive Nazionali, al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus COVID-19 .

Ritenuto necessario prevedere che l’Automobile Club del Ponente Ligure organizzi e predisponga le misure necessarie e idonee a garantire, anche attraverso l’impiego di propri addetti, il rispetto delle norme in vigore in particolare l’assenza di pubblico e il rispetto dei protocolli emanati.

Ritenuto altresì opportuno ribadire il divieto, per tutte le persone presenti sul percorso, di assistere alla manifestazione sportiva e di formare assembramenti e l’obbligo di rispettare le distanze di sicurezza e tutte le misure di prevenzione stabilite per l’emergenza epidemiologica.

Visto l’articolo 50, comma 5, del Decreto legislativo N. 267/2000 a norma del quale: “In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale”.

Atteso che in merito al presente provvedimento è stato esercitato dal Dirigente del Settore Protezione Civile – Gestione Emergenze – dott. Claudio Frattarola, il controllo preventivo di regolarità tecnica e amministrativa ai sensi dell’art. 147 bis del D. Lgs 267/2000 e s.m.i.

ORDINA

- all’Automobile Club del Ponente Ligure, con sede a Imperia, via Tommaso Schiva 11/19, in qualità di organizzatore del 68° Rallye Sanremo, 22° Rally delle Palme, 36° Sanremo Rally Storico, e 35° Coppa dei Fiori, gare automobilistiche di regolarità con partenza e arrivo a Sanremo, in via Adolfo Rava, nei giorni dal 7° all’ 11 aprile 2021, di adottare tutte le misure necessarie e idonee a garantire il rispetto delle norme in vigore, in particolare l’assenza di pubblico e il rispetto dei protocolli emanati;
- il divieto a tutte le persone presenti sul percorso della gara di assistere alla manifestazione sportiva e di formare assembramenti, con il rispetto delle distanze di sicurezza e di tutte le misure di prevenzione previste per l’emergenza epidemiologica.

Salvo che il fatto non costituisca reato, la violazione della presente ordinanza è sanzionata a norma e per gli effetti dell’articolo 4 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, richiamato dall’articolo 2 del decreto legge 16 maggio 2020, n. 33, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74 che prevede la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali dell’articolo 650 del Codice penale. Si applicano, inoltre, le disposizioni per le sanzioni accessorie e per le procedure previste nello stesso articolo.

DISPONE che

la presente ordinanza venga:

- trasmessa alla Prefettura/UTG di Imperia e alle Forze di Polizia;
- pubblicata all'albo pretorio on line e nel sito internet del Comune (Amministrazione trasparente);
- notificata all'Automobile Club del Ponente Ligure;
- adeguatamente pubblicizzata a cura degli uffici comunali;

Le Forze di Polizia e gli altri soggetti competenti ai sensi di legge sono incaricati del controllo e del rispetto della presente ordinanza.

AVVERTE che

Avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale.

Sanremo, 6 aprile '21

IL SINDACO
Alberto Biancheri
(Documento firmato digitalmente)